

Viaggio di IoSette all'interno delle leggi approvate dal Parlamento ma mai attuate

# Professioni, un cantiere aperto per non riformare mai nulla

Pagine a cura  
DI IGNAZIO MARINO  
E BENEDETTA PACELLI

**C**i sono le professioni dell'area sanitaria (infermieri, ostetriche, fisioterapisti ecc.) che dal 2006 aspettano l'istituzione dei rispettivi ordini. E non perché qualche politico in campagna elettorale l'abbia promesso alle rappresentanze sindacali. Ma più semplicemente perché quasi dieci anni fa il legislatore ha approvato un'apposita legge che prevedeva il riordino della disciplina. Da allora però, un po' per inerzia delle istituzioni e un po' per la fine anticipata delle legislature precedenti, è stato un cammino ad ostacoli dare attuazione a quanto già deciso da tempo. Senza nemmeno riuscirci. Quello dei sanitari, a dire il vero, è solo uno dei casi documentati da

ItaliaOggi Sette ma che ben rappresenta come in materia di professioni le riforme che arrivano in porto non sono mai quelle che ne valorizzano il ruolo o migliorano le prospettive per i più giovani. Il caso dell'abrogazione delle tariffe minime inderogabili avvenuta nel 2006 per ritrovarle nel 2014 sotto forma di «parametri» (con buona pace del Consiglio di Stato che non ha potuto fare a meno di far notare come ciò che è uscito dalla porta sia poi entrato dalla finestra) è sufficientemente emblematico. Ma l'elenco delle riforme annunciate o imposte dall'Europa e poi lasciate a metà è lungo (si veda tabella in pagina). Anche se spesso queste potrebbero dare una mano a migliorare quella concorrenza sul mercato dei servizi professionali tanto presidiata dall'Antitrust (che da ultimo ha sanziona-

to pesantemente avvocati e medici per aver messo in atto intese restrittive). Giusto per citare un altro esempio, le società tra professionisti sono state sponsorizzate proprio dall'Europa anche recentemente. Basta ricordare però che per ben tre volte – con le leggi n. 266/1997, n. 248/2006, n. 183/2011 – il legislatore ha approvato delle norme su questo strumento (anche con l'apporto di capitali esterni). Peccato che con l'ultimo intervento, quello che avrebbe potuto essere decisivo, però, il legislatore si è dimenticato di occuparsi del regime fiscale. Il risultato: c'è sulla carta la possibilità per i giovani di mettersi in società con altri colleghi per abbattere i costi ma non ci sono professionisti disposti a farlo per l'incertezza normativa.



## Le riforme dimenticate

Argomento	Legge di riferimento	Stato dell'arte
Equipollenza dei titoli di commercialista e revisione legale	Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni	Ad aprile 2014 il decreto attuativo era pronto per essere licenziato dal Mef. Ma ad oggi se ne sono perse le tracce
Regime fiscale delle società tra professionisti	Legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni	Il decreto del ministero della giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 ha disciplinato le Stp, ma non il loro regime fiscale per il quale serve un intervento legislativo ad hoc di cui non c'è traccia
Riordino della disciplina delle professioni sanitarie	Legge 1 febbraio 2006, n. 43 e successive iniziative legislative	L'ultima iniziativa è un ddl governativo approvato in Cdm il 26 luglio 2013. Oggi risulta arenato in Parlamento
Polizza assicurativa dei medici	Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 e successive modificazioni	Regole in fase di definizione nonostante l'obbligo sia già in vigore dal 15 agosto 2014
Esercizio abusivo delle professioni	Il disegno di legge, presentato il 10 aprile 2013, è stato approvato al Senato il 4 aprile 2014	Il ddl giace in commissione giustizia alla Camera dove attende i pareri delle commissioni competenti
Testo unico della disciplina sulle professioni	Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modificazioni	Nel dimenticatoio
Definizione status giuridico dei restauratori	Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni	In fase di definizione
Istituzione Albo degli amministratori giudiziari e aggiornamento delle tariffe	Decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 e successive modificazioni	Il 16 settembre 2014 il ministro della giustizia ha annunciato i provvedimenti attuativi. Ma ad oggi non c'è nulla
Istituzione albo consulenti finanziari indipendenti	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni	Regime transitorio prorogato per tutto il 2015 con la legge 116/2014

## ***T.u. professioni, troppo complicato realizzarlo. Meglio lasciar stare***

Niente Testo unico sulle professioni. Sarebbe dovuto essere un dpr e, secondo quanto previsto dalla riforma delle professioni (137/12) voluta dall'ex ministro della giustizia Paola Severino, avrebbe dovuto fare piazza pulita di tutte le norme incompatibili con quello stesso provvedimento. Del resto era la stessa legge a prevedere con la sua entrata in vigore l'abrogazione di tutte le norme incompatibili ad essa e, a stabilire, nello stesso tempo che il Governo, entro il 31 dicembre 2012, avrebbe dovuto raccogliere «le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell'articolo 3, comma 5-bis, del citato decreto legge» (decreto legge 138/11, poi convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). Un compito non facile per l'ufficio legislativo del ministero della giustizia considerando che gli ordinamenti professionali sono costituiti da un complesso di sistemi normativi che provengono da fonti di rango diverse. Per questo il ministero chiese la collaborazione di tutti gli ordini e collegi professionali per la stesura di un testo organico. Le professioni hanno mantenuto la promessa fatta, ma ancora attendono quel provvedimento.

## ***Tariffe amministratori giudiziari, solo promesse scritte sulla sabbia***

Amministratori giudiziari senza albo e compensi aggiornati. Il ministro della giustizia Andrea Orlando incontrando lo scorso 16 settembre i nuovi vertici del Consiglio nazionale dei commercialisti, aveva assicurato che nei giorni successivi sarebbero arrivati i provvedimenti per chi svolge quest'attività. Ma così non è stato. È il decreto legislativo n. 14 del 2010 che nell'istituire uno specifico albo per queste figure aveva, a sua volta, demandato a tre successivi provvedimenti il compito di disciplinare le modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionali per l'iscrizione, i nuovi criteri di liquidazione dei compensi per questi professionisti e la costituzione dell'Agenzia nazionale. Ma salvo il via libera dell'Agenzia degli altri due provvedimenti si sono perse le tracce. Aveva fatto ben sperare l'emanazione del decreto sull'albo (dm 160/13), entrato in vigore lo scorso 8 febbraio, che necessita però di un'apposita procedura informatizzata per il suo avvio. Ma questa non è mai stata predisposta e l'albo di fatto è una scatola vuota. C'è poi il tema dei compensi per gli amministratori il cui decreto oltre un anno fa arrivò fino al tavolo della Ragioneria generale dello stato, per poi insabbiarsi nuovamente.

## ***Medici, assicurazione obbligatoria Ma senza parametri ministeriali***

L'obbligo per i professionisti c'è, peccato che manchi il provvedimento cui far riferimento. Dallo scorso 15 agosto, infatti, dopo diverse proroghe, tutti i liberi professionisti dell'area medico-sanitaria devono essere coperti per quanto riguarda la responsabilità civile. A indirizzarli sarebbe dovuto intervenire un regolamento ministeriale (attuativo del decreto legge Balduzzi n. 158/2012) in grado di prevedere per il mercato assicurativo paletti precisi per quanto riguarda massimali e premi e dare certezze ai liberi professionisti. Ma così non è stato, e per quel provvedimento, il tavolo tecnico appositamente creato dal ministero della salute, non è riuscito finora, a trovare la quadratura del cerchio. Il risultato? Una situazione da Far west cui sono sottoposte le professioni sanitarie con polizze capestro e premi elevatissimi. Dal lato, infatti, come segnala l'Ania, le compagnie scappano da questo segmento a forte rischio di contenzioso, dall'altro, quelli che vi rimangono applicano premi che in certi casi faranno rischiare la chiusura di molti studi medici. Al momento quelli più esposti a questo rischio sembrano essere i 160 mila medici che a vario titolo svolgono anche la libera professione.

## ***Consulenti finanziari indipendenti in attesa dell'albo da sei anni***

Consulenti finanziari indipendenti ancora senza albo. Sono passati più di sei anni dal 30 giugno 2008, data dalla quale sarebbe dovuto partire il registro dei consulenti e delle società a parcella («fee only») previsto dagli articoli 18-bis e 18-ter che hanno aggiornato il Testo unico della finanza (dlgs 24/2/98, n. 58). Al punto che Nafop, l'associazione di categoria, è pronta ad autotassarsi per farlo partire. L'idea è stata lanciata nel corso dell'assemblea nazionale che si è tenuta venerdì scorso a Verona, dal momento che in passato erano stati proprio i costi operativi a essere indicati come una delle cause della mancata partenza dell'albo. «È assurdo che dopo tutto questo tempo siamo ancora senza una soluzione, nonostante innumerevoli riunioni e le rassicurazioni ricevute dalle istituzioni», spiega il presidente Nafop, Cesare Armellini, «per questo abbiamo proposto di finanziare noi stessi l'avvio dell'albo e il funzionamento dell'organismo per la sua tenuta. Questo ritardo ha di fatto congelato un'intera categoria, non consentendo lo sviluppo di un'attività di consulenza che ha dimostrato nel tempo di poter dare concreti benefici ai risparmiatori».

di Valerio Stroppa

## ***Sanzioni pesanti agli abusivi, tutti d'accordo. A parole***

Sanzioni più severe per chi esercita abusivamente una professione regolamentata. Era questa la promessa di un ddl che vorrebbe inasprire le pene per chi si spaccia per ciò che non è. Con la previsione della reclusione fino a due anni (e non più fino a sei mesi) e una multa fino a 50 mila euro (e non più fino a 506 euro). Non solo. Nel caso di esercizio abusivo di una professione o arte sanitaria, la pena per lesioni gravi sarebbe la reclusione da sei mesi a due anni che in caso di lesioni gravissime salirebbe da un anno e sei mesi a quattro anni. Il Senato, con 202 sì, ha approvato il 3 aprile 2014 un disegno di legge che modifica l'articolo 348 del codice penale e l'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie. Vista l'ampia convergenza sul ddl da parte dell'Aula di Palazzo Madama, era attesa alla Camera un iter velocissimo grazie alle votazioni in commissione con la sede deliberante (evitando così il passaggio dell'aula). Ma niente di tutto questo è stato. Il ddl giace in Commissione giustizia da più sei mesi in attesa dei vari pareri delle commissioni competenti.

## ***Commercialista e revisore, un nuovo corso atteso da quattro anni***

L'equipollenza dei titoli commercialista-revisore resta congelata. E nel frattempo il registro dei revisori resta chiuso ai nuovi accessi per i revisori «esclusivi», quei soggetti cioè non iscritti all'albo dei commercialisti. Era arrivata la scorsa primavera la promessa da parte dell'esecutivo di un'emanazione imminente del regolamento che, dopo soli quattro anni di attesa (attuazione del dlgs 39/10), avrebbe dovuto disciplinare i requisiti per l'accesso al registro dei revisori. Ma dopo oltre otto mesi da quell'annuncio per quel provvedimento, ora al ministero dell'economia, non vi è traccia. E bene che andrà sarà confermata una soluzione compromessa che costringerà i commercialisti a sostenere due prove, o in alternativa ad attendere 36 mesi (invece dei 18 previsti per il loro tirocinio) per fare un unico esame di idoneità per l'accesso all'albo e al registro. E se è proprio questo il nodo che ha rallentato l'emanazione del provvedimento, non si comprendono i motivi che hanno rallentato l'emanazione degli altri decreti attuativi della direttiva comunitaria: sul controllo di qualità cui saranno sottoposti periodicamente i revisori, sulla formazione continua, sui principi nazionali di revisione e in materia di indipendenza e obiettività.

## ***Riordino professioni sanitarie, questa riforma non s'ha da fare***

La riforma delle professioni sanitarie dimenticata. E chi confidava che il cosiddetto disegno di legge omnibus (n. 1324) approvato dal Cdm il 26 luglio 2013 concernente «disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie e formazione medico specialistica, di sicurezza alimentare, di benessere animale, nonché disposizioni per la promozione di corretti stili di vita», voluto dal ministro della salute Beatrice Lorenzin che contiene un apposito passaggio in materia, avrebbe finalmente portato a compimento un iter legislativo avviato dal 2006, si sbagliava. Perché quel provvedimento è di nuovo fermo in commissione salute del Senato. E per quell'esercito di oltre 600 mila professionisti ricompresi in 21 categorie in modo diverso si tratta di aspettare ancora. La riforma avrebbe punta alla regolamentazioni di queste professioni, in parte affini ma regolamentate in modo diverso. Infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica già aggregate in collegi provinciali e federazioni nazionali, le altre costituite in associazioni. Per le prime, quindi, si tratta di trasformarle in ordini, per le seconde, di dargli una rappresentanza istituzionale.

## ***Restauratori, più di dieci anni per definire uno status giuridico***

Restauratori in attesa da oltre dieci anni di una riforma organica che ne definisca lo status giuridico. È dal 2004, cioè dall'entrata in vigore del Codice dei beni culturali (decreto legislativo 22/01/04, n. 42), che i ministeri competenti (Miur, Mibac) avrebbero dovuto emanare alcuni regolamenti per consentire a tutti i professionisti del settore (si tratta di circa 20 mila soggetti) di entrare a far parte di due distinti albi e ottenere così la qualifica di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. Rimandata più volte la riforma aspetta ancora una sua attuazione concreta, mentre nel frattempo si allarga la platea dei professionisti. Dal 2102, infatti, sempre per effetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per sperare di ottenere la qualifica professionale è necessario seguire un percorso formativo universitario o equivalente non inferiore a cinque anni. La norma ha fatto dire addio anche a tutte quelle scuole regionali, corsi o accademie strutturate su percorsi formativi biennali o triennali, ma non ha risolto il problema della status giuridico di questi professionisti che ancora attendono il loro albo.